Prot. num. del

ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO
SCRV. 5
Prot. N. 44426
Del 21.10.2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

l.r. 30 gennaio 2025 n. 3 art. 12

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

E

PARROCCHIA "S. CATERINA VERGINE E MARTIRE" DI ACIREALE

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI :

"MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN FRAZIONE SANTA CATERINA"

CUP: C42H25001390002

PREMESSO che

- con l'art. 12 lett. w) della l.r. 30 gennaio 2025 n. 3, il Legislatore ha assegnato alla Parrocchia "Santa Caterina Vergine e Martire" di Acireale un contributo di € 25.000,00 per l'intervento denominato "*Manutenzione del campo da calcio sito in frazione Santa Caterina*";

- con la nota prot. n. 91179/DRT del 28.07.26, il Dipartimento Regionale tecnico ha preso atto che *"il progetto per i lavori di "Manutenzione del campo di calcio sito in Frazione S. Caterina" di Acireale, risulta redatto secondo la normativa vigente, non avendo null'altro da rilevare negli ambiti di competenza";*

- il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo è soggetto attuatore dell'art. 12 lett. w) della l.r. 30 gennaio 2025 n. 3;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto e validità del Disciplinare

I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (di seguito, "Regione") e la Parrocchia "Santa Caterina Vergine e Martire" di Acireale, soggetto Beneficiario (di seguito, "Beneficiario") del contributo di € 25.000,00 riconosciuto con l'art. 12 lett. w) della l.r. 30 gennaio 2025 n. 3, per la realizzazione degli interventi di "Manutenzione del campo da calcio sito in frazione Santa Caterina" CUP: C42H25001390002 (di seguito "Operazione"), sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Il presente Disciplinare, sarà valido e vincolante per le Parti a decorrere dalla data di approvazione dello stesso ed ha valore di accettazione del finanziamento e di adesione alle condizioni di cui allo stesso Disciplinare sino alla conclusione dell'operazione compresa la rendicontazione delle spese.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e si obbliga a:

1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene l'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione) ed in particolare il D.Lgs. n. 36/2023 e la l.r. n. 12/2011, come modificata dalla l.r. n. 12/2023;
2) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori (ad es. Protocolli di legalità);
3) garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento regionale sia nel cartellone di cantiere che in una targa finale e permanente;
4) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2012;
5) trasmettere al Dipartimento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per consentire allo stesso il controllo concomitante;
6) conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente pagate per la realizzazione dell'Operazione;
7) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali;
8) rendere l'impianto in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma;
9) rispettare il cronoprogramma procedurale del progetto.

Art. 3 – Rideterminazione del contributo finanziario

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario deve trasmettere alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato;

Le economie dei ribassi d'asta su Lavori, Servizi e Forniture sono di competenza della Regione.

Art. 4 – Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle di cui al Quadro Tecnico Economico la cui approvazione con decreto costituisce autorizzazione e limite alla spesa stessa;

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità:

a) su presentazione di fatture corredate dalla documentazione giustificativa delle stesse;

b) il saldo dei lavori e delle competenze tecniche successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione previo controllo da parte del Dipartimento Regionale Tecnico.

Prima della liquidazione e del trasferimento delle risorse, la Regione verificherà:

a) l'ammissibilità delle spese per tipologia ed importo;

b) la correttezza delle procedure di affidamento che determinano la spesa;

c) la correttezza contabile ed amministrativa delle procedure di liquidazione;

d) la rendicontazione dei precedenti trasferimenti.

Le spese ritenute non ammissibili resteranno a carico del Beneficiario.

Art. 6 - Rendicontazione

Il Beneficiario è tenuto a rendicontare tempestivamente la spesa sostenuta tramite la trasmissione dei mandati di pagamento quietanzati in favore dei beneficiari e, ove dovuti, dei modelli F24 per il versamento di IVA e Ritenute erariali.

Art. 7 – Controlli

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.

Gli oneri dei controlli troveranno copertura finanziaria fra le somme a disposizione del finanziamento.

Art. 8 – Varianti

Le eventuali varianti in corso d'opera devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Le perizie devono trovare la copertura finanziaria nell'ambito delle somme per imprevisti comprese nelle "Somme a disposizione", o nella rimodulazione delle "Somme a disposizione".

Le perizie per eventuale aumento dei prezzi, che comportano un maggiore fabbisogno finanziario potranno essere finanziate nei limiti delle economie di cui al precedente articolo 3.

Art. 9 - Revoca del contributo

Nel caso di violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 2, di leggi e regolamenti vigenti, nonché di norme di buona amministrazione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso.

Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da questa già erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso le somme fossero state versate su conti correnti fruttiferi, ed è altresì obbligato a far fronte con propri fondi a tutti gli oneri relativi all'Operazione.

In caso di revoca parziale del contributo conseguente alla non ammissibilità di alcune spese, queste resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Nel rispetto delle vigenti normative si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione del decreto di finanziamento e per scopi istituzionali e saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente il contributo;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare la mancata assegnazione o la revoca del contributo;
3. la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici o manuali;
4. titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, allo Sport ed allo Spettacolo;
5. responsabile del trattamento dei dati per la Regione siciliana è il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento al Turismo, allo Sport ed allo Spettacolo;
6. in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi all'indirizzo *dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it*

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Tribunale del Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Palermo,

Per la Regione Siciliana
Il Dirigente Generale del
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Margherita Rizza

Il Responsabile del Servizio 5
"Sostegno alle attività sportive"
Rosa Maria Milazzo

Per il Beneficiario
Il Legale Rappresentante della Parrocchia
"Santa Caterina Vergine e Martire" di Acireale (CT)

Sac. Salvatore Garozzo